



COMUNE DI OLBIA

Provincia di Olbia – Tempio

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

OGGETTO: Procedura Aperta per L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL COMUNE DI OLBIA - LOTTO 1 - VASCHE DI LAMINAZIONE - CIG: 65826449AA - RISPOSTA AI QUESITI 1-2-3-4-5-6

QUESITO N.1 DEL 16/02/2016

Ci riferiamo all'art. 8 del DM Giustizia 143/2013 il quale afferma che, per una stessa categoria, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore, all'interno della stessa categoria d'opera: si richiede pertanto se, nell'ambito dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto, sia possibile utilizzare requisiti in categoria S.06 (strutture speciali, opere infrastrutturali di notevole importanza costruttiva; grado di complessità 1,15) per soddisfare quanto richiesto per la cat. S.05 (strutture, dighe, conche, elevatori, opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali; grado di complessità 1,05).

RISPOSTA AL QUESITO N.1. Così come precisato dall’art. 8 comma 1 del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 *la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.* Pertanto la risposta è affermativa.

QUESITO N. 2 DEL 16/02/2016

Con la presente, si richiede chiarimento riguardo i seguenti punti:

1. Art. 7, Pag. 3 del Bando di Gara “*Ai fini della dimostrazione del requisito di cui alla lettera d) si dovranno considerare i servizi per i quali sono state espletate per intero tutte le attività di progettazione e direzione dei lavori. Tuttavia, nel caso di prestazioni parziali, i valori relativi all’importo dei lavori dovranno essere convenzionalmente determinati con riferimento alle relative aliquote previste dalla tabella Z-2 del DM 31/10/2013 n. 143. Nel caso di servizi espletati in A.T.I., ove le singole parti non siano riconducibili direttamente al singolo professionista, gli stessi potranno essere considerati pro- quota*”.

E’ corretta l’interpretazione secondo cui, se è stato svolto per intero un servizio di progettazione definitiva, l’importo delle opere viene considerato valido nella sua interezza (vale lo stesso per servizi di progettazione preliminare o esecutiva o DL), mentre se è stato svolto un servizio parziale, come per esempio solo la relazione idrogeologica o geotecnica, verrà preso in considerazione l’importo relativo alla prestazione svolta, desunto dalla tabella Z-2 ?

RISPOSTA AL QUESITO N. 2. Per prestazione parziale si intende l'espletamento di una o più fasi della progettazione (progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva) ovvero della direzione lavori.

QUESITO N. 3 DEL 20/02/2016

OGGETTO: Art. 7 – Copertura assicurativa

L'incaricato presta una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 111 del D.Lgs. 163/06 e all'art. 105 del D.P.R. 207/10 riferita ai lavori oggetto di progettazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/04 da integrarsi con le successive disposizioni normative e regolamentari. La garanzia dovrà essere prestata per un massimale pari al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati secondo le modalità di calcolo e con i limiti previsti dall'art. 111 del D.Lgs. 163/06. La mancata presentazione della polizza da parte del progettista prima dell'approvazione del progetto definitivo esonera la Committenza dal pagamento di tutti i compensi professionali.

La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il progettista dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

DOMANDA: la garanzia per un massimale pari al 20% dell'importo lavori risulta a parere degli scriventi non essere conforme alla legge in vigore sugli appalti pubblici, evidenziando una sproporzione fra l'importo della parcella di progettazione ed il valore della garanzia richiesta. Si chiede di chiarire tale aspetto con una risposta univoca.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 - Il suddetto quesito risulta superato dalla rettifica dello schema di contratto e del bando di gara recentemente pubblicata.

QUESITO N. 4 DEL 20/02/2016

OGGETTO: ART. 6 Documentazione di gara

La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente bando e dai relativi allegati A, B e C, dai seguenti atti:

- Schema di contratto;*
- Calcolo prestazioni professionali a base d'asta;*
- Studio di Variante al PAI: http://85.43.53.213/001-PubCED/AttiPianificazione/2015/Proposta_n_078/;*
- Progetto definitivo opere di mitigazione vasche di laminazione: <http://85.43.53.213/001-PubCed/Urbanistica/opere-mitigazioneespropri/vasche%20di%20laminazione/>;*

DOMANDA: in base alla lettura del "progetto definitivo opere di mitigazione vasche di laminazione" emerge la presenza di opere d'arte strutturali in calcestruzzo armato (canali, manufatti vari). Tuttavia di tali elementi non è evidente alcuna valorizzazione nel "Calcolo delle prestazioni", ovvero nella definizione del compenso per servizi di ingegneria posta a base di gara. Si richiede pertanto di chiarire se tali opere d'arte strutturali siano effettivamente ricomprese o escluse nello scopo di lavoro del presente bando.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4: le opere d'arte strutturali non sono ricomprese tra le prestazioni professionali richieste con il presente bando.

QUESITO N. 5

.....mi permetta di formulare osservazioni riguardo alla richiesta dei requisiti di partecipazione.

In particolare, all'articolo 3 del bando di gara viene precisato che ai fini della dimostrazione del requisito di cui alla lettera d) ed e) si dovranno considerare i servizi per i quali sono state espletate per intero tutte le attività di progettazione e direzione dei lavori.

Innanzitutto va rilevato che tale clausola, dal momento in cui prevede l'esclusivo svolgimento di fasi intere di servizi, non appare in linea con la vigente normativa, ex articolo 263 del Dpr 207/2010, che dispone soltanto "l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252". La norma infatti cita l'espletamento di servizi in senso generico, senza alcuna discriminazione per parti di servizi. Inoltre l'articolo 263 co. 2 del Dpr 207/2010 dispone che "i servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente". Pertanto tale norma già prevede l'utilizzo di parte dei servizi.

Anche l'Anac, con determina n. 4 del 25 febbraio 2015, ha affermato che "ai fini della dimostrazione dei requisiti occorre rilevare che il Regolamento, pur richiamandosi ad importi dei lavori di entità in genere particolarmente elevata, si riferisce genericamente a servizi di cui all'articolo 252, ovvero a «servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione». Anche in questo caso l'Authority si riferisce a servizi di cui all'articolo 252, senza vietare l'utilizzo di parti di servizi.

Inoltre non si comprende il motivo per cui la richiesta di requisiti sia riferita ad attività di progettazione e direzione dei lavori che appaiono eccedere l'oggetto del bando relativo invece ad attività complementari al progetto definitivo. Le sarò grato se vorrà chiarire tale incongruenza.

In secondo luogo, nel prospetto relativo al calcolo della parcella, si chiede di fornire "la relazione geologica ed idrogeologica, comprensiva degli elaborati grafici... lo studio geostrutturale con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio e alla stabilità dei pendii circostanti, nonché la descrizione degli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni ecc.". Tali richieste che appaiono approfondimenti del progetto definitivo, dovrebbero essere state già soddisfatte al momento della redazione del progetto, così come previsto dalla normativa, ex articolo 24 del Dpr 207/2010; ciò sembra quindi una ulteriore richiesta che potrebbe generare una inutile documentazione aggiuntiva.

Infine all'articolo 7 del bando, viene specificato che "nel caso di prestazioni parziali, i valori relativi all'importo dei lavori dovranno essere convenzionalmente determinati con riferimento alle relative aliquote previste dalla tabella Z-2 del DM 31/10/2013 n. 143". A tale proposito non si comprendono le modalità di utilizzo di tale tabella per la determinazione della specificità della prestazione.

In ultima analisi, all'articolo 7 del bando, in relazione alla richiesta dei cd. servizi di punta, viene precisato che "il requisito si intende soddisfatto anche in presenza di un solo servizio di importo non inferiore a quello richiesto". Tale clausola sembrerebbe richiedere un solo servizio anziché i due servizi di punta. Le chiedo pertanto di chiarire l'interpretazione della clausola alla luce del disposto normativo, ex

articolo 263 lett. c del Regolamento, che prevede invece la dimostrazione attraverso la presentazione di n. 2 servizi di punta.

Alla luce di quanto esposto, Le sarò inoltre grato se vorrà provvedere alla modifica o chiarimento delle suddette clausole, al fine di adeguare gli atti di gara alla vigente normativa, consentire la più ampia partecipazione ed evitare inutili contenziosi.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

1) Nella nota si afferma che *...nel prospetto relativo al calcolo della parcella, si chiede di fornire "la relazione geologica e idrogeologica, comprensiva degli elaborati grafici...lo studio geostrutturale con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio e alla stabilità dei pendii circostanti, nonché la descrizione degli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni ecc. Tali richieste che appaiono approfondimenti del progetto definitivo, dovrebbero essere state già soddisfatte al momento della redazione del progetto, così come previsto dalla normativa, ex art. 24 del DPR 207/2010; ciò sembra quindi una ulteriore richiesta che potrebbe generare una inutile documentazione aggiuntiva.*

Al riguardo si premette che, a seguito dell'evento alluvionale del Novembre 2013 denominato "Ciclone Cleopatra", l'Amministrazione comunale ha intrapreso ogni iniziativa utile per programmare e realizzare le opere ritenute necessarie per contenere e mitigare il rischio idraulico nel territorio comunale.

Per poter accedere ai finanziamenti stanziati dalla Regione e dal CIPE per interventi di prevenzione del rischio idraulico, si è reso necessario predisporre con la dovuta urgenza la progettazione delle opere individuate nello Studio di variante al PAI sopra citato.

A tal fine la Giunta Comunale con Deliberazione n. 113 del 22/05/2015, ha dato mandato ai dirigenti dei settori tecnici dell'Ente di dare immediato avvio all'attività di progettazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico, in conformità allo studio di variante al PAI già approvato in via preliminare dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 2 del 18/12/2014, e secondo l'articolazione per lotti funzionali previsti nel predetto studio. Il gruppo di lavoro interno incaricato per la progettazione ha provveduto a predisporre gli elaborati che hanno consentito all'Amministrazione comunale di ottenere cospicue risorse, con le quali finanziare fin da subito gran parte delle opere relative al primo lotto (Opere improprie e vasche di laminazione).

In fase di istruttoria tecnica, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici – Servizio opere idriche ed idrogeologiche, al fine dell'approvazione del progetto e l'ottenimento dell'autorizzazione di cui alla L.R. n. 12/2007 e DM 26/06/2014, per la realizzazione delle vasche di laminazione, ha chiesto di adeguare e integrare il progetto con gli elaborati riportati nel prospetto relativo al calcolo della parcella e nello schema di contratto. Poiché all'interno dell'Ente non sono presenti adeguate e specifiche professionalità o struttura organizzativa che possano rendere le suindicate prestazioni, trattandosi di attività ad evidente contenuto di complessità, si è reso necessario far ricorso a professionalità esterne all'ente mediante l'indizione della procedura di gara di cui in oggetto.

2) Per quanto riguarda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, non può condividersi l'interpretazione secondo la quale possa essere considerato "indifferentemente" qualunque servizio fra quelli elencati dall'art. 252 del Regolamento, in

quanto le disposizioni di cui al successivo art. 263, comma 1, lettere b) e c), debbono essere considerate come indicazione di carattere generale che necessita, quindi, di ulteriore specificazione in relazione alle prestazioni richieste.

Peraltro, l'interpretazione prospettata, da una parte, costituirebbe un palese violazione del principio di "proporzionalità" di cui all'art. 2 del Codice e, dall'altra, comporterebbe paradossalmente l'ammissione alla gara anche di un soggetto che ha redatto soltanto il Piano di Sicurezza o che ha espletato l'attività di coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione.

Ciò premesso, si precisa che i requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara, sono stati stabiliti dopo attenta ponderazione, tenendo conto della rilevanza dell'intervento programmato e del fatto che i servizi di ingegneria richiesti presuppongono un alto livello di professionalità e una notevole esperienza nella progettazione e direzione dei lavori di opere di mitigazione del rischio idraulico.

I criteri adottati per la valutazione dei servizi, laddove è previsto che, nel caso di prestazioni parziali, debbano essere considerate pro quota le attività effettivamente svolte, sono assolutamente logiche e coerenti, non potendosi configurare una situazione nella quale un'attività relativamente marginale (es. studio di fattibilità, progetto preliminare, PSC) abbia lo stesso peso della prestazione riferita all'intero svolgimento dell'opera.

3) Infine si evidenzia che il bando, con riferimento ai cosiddetti "servizi di punta", prevede espressamente, in conformità all'art. 263 del DPR 207/2010, l'avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2006 - 2015), di 2 (due) servizi di progettazioni, per un importo totale dei lavori relativi alla categoria "Strutture – Strutture speciali- S 05 – IX/b IX/c ex legge 143/1949" non inferiore a 8.000.000 Euro.

E' vero che la norma richiede "due servizi" ma chiarisce anche "per un importo totale". Ammettere un soggetto che ha svolto servizi per due opere "minori" per un valore complessivo di € 8.000.000 ed escludere un soggetto che ha progettato un'opera rilevante che copre da sola l'intero importo, sarebbe del tutto illogico. La norma andrebbe correttamente interpretata nel senso che *l'importo totale* debba essere raggiunto mediante non più di due lavori.

Pertanto il bando ammette espressamente che il requisito possa essere soddisfatto *anche in presenza di un solo servizio di importo non inferiore a quello richiesto*.

QUESITO N. 6

*ai fini della dimostrazione del requisito di adeguata esperienza dei Concorrenti nello svolgimento di servizi analoghi, richiedete, nel decennio antecedente, servizi in relazione alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare **per un valore pari all'opera da progettare** considerando "i servizi per i quali sono state espletate **per intero tutte le attività di progettazione e direzione dei lavori**".*

Il bando indica quindi che, "nel caso di prestazioni parziali (intendendo, secondo un chiarimento formulato dall'Amministrazione a seguito di specifico quesito, per prestazione parziale l'espletamento di una o più fasi progettuali – preliminare, definitiva, esecutiva - ovvero della direzione lavori) i valori relativi all'importo dei lavori dovranno essere convenzionalmente determinati con riferimento alle relative aliquote previste dalla tabella Z-2 del DM 31/10/2013 n. 143" (e gli stessi, nel caso di servizi espletati in A.T.I., potranno essere considerati pro – quota ove le singole parti non siano riconducibili direttamente al singolo professionista).

In pratica i valori relativi agli importi dei lavori da presentare ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa del Concorrente sarebbero da considerare nella loro interezza solo se riferiti a prestazioni "complete", ossia con la totalità delle tre fasi di

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva - ovvero di direzione lavori - ; in caso contrario verrebbero valutati solo per le fasi progettuali effettivamente svolte e secondo le singole prestazioni di cui alle aliquote di tabella Z-2.

E' parere delle scrivente che, secondo tale modalità di calcolo, il requisito richiesto non sia più correlato solo all'importo lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare "per importo variabile tra 1 e 2 l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la progettazione" secondo quanto previsto dall'art. 263, comma 1, del Regolamento , in quanto le prestazioni di progettazione espletate nel decennio antecedente, anche per un livello di progettazione pari o superiore rispetto a quello oggetto di affidamento, verrebbero comunque ridotte dall'applicazione delle aliquote di tabella Z-2 del DM 31/10/2013 se non sviluppate per tutte le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

*Peraltro, per il caso specifico del bando in esame relativo a prestazioni complementari (ossia di completamento, con produzione di alcuni elaborati) ad una progettazione definitiva già in possesso dell'Amministrazione, con l'applicazione del concetto "prestazioni parziali" come indicato dall'Ente (sopra richiamato) e l'applicazione delle aliquote di tabella Z-2 la **capacità economica** richiesta **valutata sulla base dell'intero importo dell'opera da progettare,** risulta ancora più in contrasto con quanto stabilito dall'art. 263 del Regolamento nonché alle soglie in esso indicate.*

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 – Si ribadisce quanto già precisato nella risposta ai quesiti nn. 2 e 5.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Costantino Azzena